



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LEGNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008^(*)

Modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, ed alla legge 21 febbraio 2006, n. 102, in materia di procedura di risarcimento diretto e disciplina del sistema di risarcimento diretto

^(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

^(**) *Testo non rivisto dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge modifica le disposizioni normative relative alla disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale. Quindi si tratta degli articoli 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, nonché degli articoli 3, 9 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, ed infine dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102.

Si tratta delle disposizioni – in caso di sinistro fra veicoli a motore – sulla procedura di risarcimento diretto del danno, per effetto della quale il danneggiato non può più chiedere il risarcimento al responsabile del sinistro e alla sua assicurazione, ma deve chiederlo alla propria compagnia assicuratrice che provvederà a risarcirlo per conto della controparte responsabile del sinistro.

Prima dell'entrata in vigore di tale nuova disciplina era l'assicurato che poteva decidere, firmando il CID al momento del sinistro, se avvalersi o meno della procedura di risarcimento presso la propria assicurazione. Con l'introduzione delle norme sopracitate, la liquidazione del danno da parte della propria compagnia costituisce un obbligo giuridico con conseguenze che non sembrano corrispondere agli interessi della vittima del sinistro.

L'istituto del risarcimento diretto, seppure nelle intenzioni del legislatore è finalizzato ad assicurare maggiore celerità ed efficienza nel risarcimento del danno, rischia, però, di non garantire il soggetto danneggiato, atteso che egli risulterà privo della necessaria tutela giuridica per tutelare i propri diritti e, conse-

guentemente, si troverà in condizioni di tutela molto più attenuate rispetto al passato.

Infatti, il regolamento prevede che l'assistenza necessaria per ottenere il risarcimento del danno debba essere fornita proprio dalla compagnia assicuratrice che deve disporre il risarcimento, con conseguenti evidenti profili di conflitto d'interessi e lesione dei diritti dell'assicurato.

È superfluo ricordare come il soggetto danneggiato sia senza dubbio la parte più debole nel rapporto contrattuale che lo lega alla compagnia assicuratrice e che, proprio per tale ragione, necessita di maggiore tutela.

Tale regime di tutela attenuata riguarda sia i danni alle cose, senza limitazione alcuna, sia i danni alla persona seppur limitati alle cosiddette micro lesioni. Al riguardo è opportuno evidenziare la necessità di prevedere una tutela rafforzata per ottenere il risarcimento del danno biologico per il quale non può essere sufficiente la sola consulenza medico-legale, ma sono necessarie anche cognizioni di ordine giuridico complesse per la determinazione sia dell'*an* sia del *quantum* del relativo risarcimento.

A proposito della tutela attenuata accordata dalla novella legislativa alla vittima del sinistro, è opportuno ricordare il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sullo schema di decreto attuativo dell'articolo 150 del codice delle assicurazioni di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005 in cui sono contenute alcune osservazioni che confermano le suddette perplessità e preoccupazioni.

In particolare, nel parere si sottolinea che alcune disposizioni previste dai citati articoli 149 e 150 sembrano limitare la tutela dei

consumatori a vantaggio delle imprese assicurative. Ciò in quanto il risarcimento diretto ha carattere obbligatorio e determina specifici oneri procedurali sui danneggiati. In questa fase, ha sostenuto correttamente l'*Anti-trust*, «è necessario garantire una situazione di equilibrio tra le parti per assicurare sia la piena efficacia della procedura che la più ampia tutela dei danneggiati».

Il disegno di legge si pone quindi l'obiettivo di superare l'attuale configurazione del meccanismo del risarcimento diretto, sia rendendo facoltativa la relativa procedura - e, laddove venisse scelta, garantendo al soggetto danneggiato la possibilità di avvalersi di un'adeguata assistenza difensiva -, sia escludendo il risarcimento diretto in caso di danni a persone.

Al fine quindi di evitare che il soggetto danneggiato si trovi da solo dinanzi alla compagnia assicuratrice a sostenere le sue ragioni, il disegno di legge, all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), nonché all'articolo 2, comma 1, lettera *f*), reintroduce l'obbligo di rimborso delle spese necessarie per l'assistenza legale.

Il disegno di legge prevede, altresì, l'eliminazione dell'indennizzo diretto per il caso di lesioni personali ed il mantenimento dello stesso solo per i danni materiali, entro il limite risarcitorio di trentamila euro.

Conseguentemente e per coerenza l'articolo 2, comma 1, lettera *c*), eliminando la limitazione del rimborso delle sole spese di consulenza e assistenza medico-legale, garantisce la piena attuazione del dettato costituzionale, precisamente degli articoli 3 e 24 della Costituzione, riconoscendo pienamente il diritto di difesa, senza discriminazione alcuna, con la possibilità di avvalersi non solo dell'assistenza medico-legale, ma di un'assistenza professionale piena, legale e tecnica.

Altro aspetto problematico appare quello dell'introduzione del risarcimento in forma specifica. Il disegno di legge all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), propone di abrogare

tale istituto introdotto dall'articolo 14 del regolamento.

Detta disciplina si pone, infatti, in forte contrasto con il principio del libero mercato e della libera concorrenza, conferendo alle compagnie di assicurazione una sorta di potere assoluto non solo nella determinazione, quantificazione e liquidazione del danno, ma anche nella possibilità di scegliere preventivamente ed imporre al cliente le cosiddette «carrozzerie fiduciarie» ed altri prestatori di servizi.

L'istituto del risarcimento in forma specifica, così come normato nel regolamento del 2006, pone, dunque, il duplice rischio di determinare, da una parte, un possibile scadimento della qualità e della sicurezza delle riparazioni e degli altri servizi anche sanitari, e dall'altro conferisce alle assicurazioni il potere di esercitare sulle imprese del settore dell'autoriparazione e sui professionisti un eccessivo potere contrattuale, sia rispetto ai tempi tecnici delle prestazioni che alle tariffe praticate, determinando altresì una forte limitazione, anzi una totale esclusione di libertà di scelta da parte dell'assicurato.

Altra questione che il presente disegno di legge intende affrontare è quella relativa al rito del lavoro, introdotto con la legge 21 febbraio 2006, n. 102, per le cause relative al risarcimento dei danni alla persona derivanti da incidenti stradali. L'intento originario del legislatore del 2006 di semplificare e abbreviare l'*iter* giudiziario con l'adozione del rito speciale ha in realtà determinato, paradossalmente, conseguenze contrarie a quelle volute, aumentando i tempi del processo civile, anziché ridurli. Infatti, la diversità di procedura per i danni a cose e per quelli alla persona ha di fatto determinato il rallentamento dei tempi del giudizio e l'aumento delle spese processuali, senza contare, poi, l'insorgere di dubbi e incertezze sotto molti altri aspetti, quali quelli relativi al riparto di competenza tra il giudice di pace e il tribunale.

Pertanto, con l'articolo 3 del disegno di legge si propone l'abrogazione dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, al fine di garantire celerità e omogeneità al giudizio e di porre un argine alla proliferazione dei riti speciali del giudizio civile ordinario. Tale modifica non preclude la possibilità di una conciliazione pre-giudiziale tra parti, che, se nel rito del lavoro è obbligatoria e pone a carico del danneggiato una serie di

incombenze quali condizioni di procedibilità della domanda, nel rito ordinario resta comunque possibile nei termini previsti dalla legislazione vigente.

Si tratta, pertanto, di norme che, pur non prevedendo la soppressione dell'istituto dell'indennizzo diretto, ne limitano l'applicazione rendendolo armonico con i diritti dei cittadini vittime della strada.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice delle assicurazioni private, in materia di procedura di risarcimento diretto e disciplina del sistema di risarcimento diretto)

1. All'articolo 149, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «*del conducente*» sono aggiunte le seguenti: «*ove l'entità del risarcimento non sia superiore a 30.000 euro.*»;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «*Essa si applica anche al rimborso delle spese legali eventualmente sostenute.*».

Art. 2.

(Modifiche al regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale)

1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: «*e di lesioni di lieve entità al conducente, anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati*» sono soppresse;

2) al comma 2, dopo la parola: «*Qualora*» sono inserite le seguenti: «*il conducente e*»;

b) all'articolo 9, comma 2, dopo le parole: «*importi corrisposti*» è soppressa la parola: «*non*», e sono altresì soppresse le pa-

role: «diversa da quella medico-legale per i danni alla persona»;

c) l'articolo 14 è abrogato.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono emanate disposizioni integrative del regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2006 volte a prevedere le modalità con cui l'assicurato, all'atto della sottoscrizione del contratto di assicurazione, può riservarsi la facoltà di scegliere, al momento del sinistro, di optare per l'indennizzo diretto, attivando la procedura prevista dal citato decreto.

Art. 3.

(Abrogazione dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, in materia di disposizioni processuali)

1. L'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è abrogato.

